

CODICE DI COMPORTAMENTO

INDICE

- 1. PREMESSA**

- 2. CODICE DI COMPORTAMENTO**

- 3 REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Premessa.

ALCEDO SGR S.p.A. (di seguito “ALCEDO” e/o la “Società” e/o la “SGR”) adotta il presente Codice di comportamento (“Codice”), al fine di promuovere il rispetto dei principi etici a cui ALCEDO si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Il presente Codice ha lo scopo di favorire la divulgazione e la condivisione dei principi a cui si ispira la Società nello svolgimento della propria attività, e di fungere da elemento distintivo ed identificativo della Società nei confronti del mercato e dei terzi che intrattengono rapporti con la stessa.

Le disposizioni del Codice si applicano:

- ai componenti degli organi aziendali e di controllo e ai soci che in funzione dell’entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, e ai dirigenti e responsabili della SGR;
- ai dipendenti della SGR e ai collaboratori che operano in forza di un incarico o di un contratto di consulenza, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR (outsourcing) e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all’esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

I soggetti su indicati vengono nel seguito identificati come i “Destinatari”.

Le disposizioni del Codice trovano diretta applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge, di regolamento, di vigilanza o di contrattazione collettiva, e comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi, regolamenti, disposizioni di vigilanza o contratti collettivi.

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari di seguito indicati dovranno rispettare nell’esercizio delle rispettive cariche e mansioni (attività che sono meglio dettagliate nel manuale delle procedure interne). Nel presente Codice particolare attenzione viene posta a:

- a. obbligo di riservatezza dei Destinatari, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate e alle Informazioni di Carattere Confidenziale di cui gli stessi siano in possesso in ragione della propria funzione;
- b. obblighi e divieti a cui sono soggetti i Destinatari in relazione al compimento per conto proprio di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari;
- c. obbligo di agire nell’interesse degli Investitori con conseguente divieto per i Destinatari di ricevere utilità da terzi che possano indurli a comportamenti in conflitto di interessi.

La Società e i Destinatari precedentemente indicati operano nel rispetto della normativa vigente e di principi fondamentali quali l’onestà, l’integrità, la lealtà, l’uguaglianza, la professionalità e lo spirito di collaborazione nel perseguimento degli obiettivi aziendali.

Il presente codice interno di comportamento è portato a conoscenza dei Destinatari tramite apposita comunicazione di servizio. Per quanto riguarda l’applicazione del Codice ai consulenti esterni, questa andrà naturalmente valutata in base alla natura dell’incarico affidato. Tutti i Destinatari si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Codice con la sottoscrizione dell’apposito modulo di ricezione riportato in allegato. In particolare, i Destinatari che non osservano il presente Codice possono essere soggetti ad azione disciplinare, o eventualmente a sanzioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, di regolamento, di vigilanza o di contratto collettivo. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative, la SGR può riservarsi di adottare ulteriori sanzioni nei confronti

dei Destinatari, da irrogarsi in base alla gravità e all'intenzionalità dell'infrazione commessa, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o violazioni commesse.

1.1 Definizioni

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- “Informazioni Privilegiate”: le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari, ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione europea, e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
- “Informazioni di Carattere Confidenziale”: le informazioni, notizie, dati, anche di carattere non privilegiato ma non disponibili al pubblico, relative ad ALCEDO, agli Investitori e alle controparti, e idonee, se rivelate, a porre in essere una situazione di privilegio informativo in favore dei soggetti ai quali sono comunicate rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alle stesse. In tale ambito rientrano anche le informazioni soggette a riservatezza per ragioni di privacy o secondo le procedure interne di ALCEDO o in base a specifici accordi di riservatezza firmati.
- “Investitori” o, singolarmente, “Investitore”: tutti coloro ovvero, rispettivamente, colui, cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi. Con particolare riferimento alla promozione e gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di *private equity*, si intendono come Investitori tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti al Fondo (o investitori) e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell'osservanza dei principi generali di comportamento di cui al presente Codice, la definizione di Investitore o Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela.
- “Destinatari”: i componenti degli organi aziendali e di controllo e i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, e i dirigenti e responsabili della SGR. Oltre a questi, i dipendenti della SGR e ai collaboratori che operano in forza di un incarico o di un contratto di consulenza, nonché ad ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della SGR e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario. I soggetti ivi indicati vengono altresì considerati “Soggetti Rilevanti”.

2. CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1. Tutela della professionalità, lealtà e correttezza. I Destinatari si impegnano a svolgere la propria attività in modo professionale, leale e corretto in conformità a quanto stabilito nello stesso Manuale delle Procedure, a rispettare il presente Codice e a farlo rispettare agli altri Destinatari, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine della SGR o dei suoi Investitori. I Destinatari si impegnano, altresì, ad intrattenere i rapporti con le controparti contrattuali pubbliche e private, con le organizzazioni politiche e sindacali, e con gli altri soggetti esterni, con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.

Art. 2. Obblighi di riservatezza. I Destinatari si impegnano a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, e altresì a rispettare le procedure all'uopo predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano anche solo accidentalmente a conoscenza di terzi, ovvero, nei casi in cui la legge così prevede, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni Privilegiate. Ad eccezione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, gli altri Destinatari si impegnano, inoltre, a non intrattenere rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione o farlo in base alle indicazioni appositamente ricevute dal Presidente o dall'Amministratore Delegato.

Art. 3. Dovere di agire nell'interesse degli Investitori nello svolgimento delle attività. I Destinatari si impegnano ad avere, nei confronti di coloro che affidano le risorse finanziarie alla gestione della SGR, un comportamento leale, evitando effettivi Conflitti di Interessi, operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori e relativamente a operazioni per conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari, a informare la SGR dei casi in cui abbiano interessi personali in operazioni in corso di valutazione o investite dai Fondi.

Art. 4. Divieto di avvalersi della propria attività lavorativa per utilità proprie o di terzi. I Destinatari si impegnano a non ricevere da terzi e a non erogare a terzi utilità, diverse dalle donazioni e dagli omaggi d'uso di modico valore, che siano mirate ad ottenere vantaggi impropri o che possano in qualche modo indurre il beneficiario a compiere scelte non professionali o comunque a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o della stessa SGR.

Art. 5. Impegno alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. I Destinatari si impegnano a rendere conto della propria salute e della sicurezza del lavoro nello svolgimento delle proprie attività, e a salvaguardare altresì gli altri Destinatari da molestie atti di violenza psicologica (*mobbing*), e a impedire comunque l'insorgere e il diffondersi di ogni forma di discriminazione o comportamento vessatorio per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali e alle credenze religiose.

3. REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il presente Regolamento attuativo non sostituisce, ma integra il Codice di Comportamento e le stesse procedure interne che la Società, nel corso del tempo, ha adottato.

Spetta all'Organismo di Vigilanza di cui alla D.Lgs. 231/2001 facilitare e promuovere la conoscenza del Codice. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice potrà essere sanzionato in conformità con quanto previsto dalle Leggi in vigore e eventualmente dalle procedure interne.

Compete al suddetto Organismo vigilare sulla corretta osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo, e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere.

Art. 1. Tutela della professionalità, lealtà e correttezza.

I Destinatari sono tenuti a svolgere la propria attività in modo professionale, leale e corretto, in conformità a quanto stabilito nello stesso Manuale delle Procedure, a rispettare il presente Codice e a farlo rispettare agli altri Destinatari, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine della SGR o dei suoi Investitori.

Costituisce obiettivo prioritario della Società la piena soddisfazione delle esigenze delle proprie controparti contrattuali pubbliche e private, anche al fine dell'instaurazione di solidi rapporti ispirati ai generali valori di correttezza, onestà, efficienza e professionalità. Pertanto, la professionalità, la competenza, la disponibilità, la correttezza e la cortesia rappresentano i principi guida che i Destinatari sono tenuti a seguire nei loro rapporti esterni. I comportamenti assunti sono improntati al rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dell'attività, in conformità anche alla normativa vigente in tema di privacy. Tenuto conto della complessità organizzativa aziendale assunta, la SGR ha altresì adottato un modello organizzativo idoneo (anche al fine delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001) al quale i Destinatari sono tenuti a conformarsi.

Art. 2. Obblighi di riservatezza.

ALCEDO ha predisposto idonee procedure volte a garantire, tra l'altro, la riservatezza, il trattamento e la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti da questo Codice. ALCEDO, anche al fine di prevenire eventuali condotte illecite, ha adottato i criteri e linee guida che vengono nel seguito indicati.

I Destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale di cui siano comunque venuti a conoscenza, e si impegnano ad osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l'ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo ad evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi. I Destinatari, inoltre, non possono utilizzare le sopraccitate Informazioni, relative alla clientela, alle controparti o ad ALCEDO, di cui comunque dispongano, per effettuare operazioni personali su strumenti finanziari anche per interposta persona.

L'obbligo di riservatezza opera anche nell'ambito delle strutture e degli uffici della SGR. Le Informazioni Privilegiate possono essere diffuse in tale ambiente solo nei riguardi di coloro che abbiano l'effettiva necessità di conoscerle in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte. Tali soggetti, resi opportunamente edotti delle sanzioni applicabili in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle suddette Informazioni, sono tenuti ad agire nel rispetto dei doveri e delle responsabilità presenti in tale Codice e nelle Procedure Interne. Ai menzionati obblighi (e divieti) a cui sono tenuti i

Destinatari vengono poste le seguenti eccezioni: è ammessa la comunicazione all'esterno di tali Informazioni Privilegiate e/o di Carattere Confidenziale qualora tale divulgazione sia imposta dalle disposizioni legislative o regolamentari tempo per tempo vigenti o qualora siano diventate di pubblico dominio dopo essere state rese note a ALCEDO, per comportamenti non riconducibili ad ALCEDO o ai Destinatari stessi.

Per quanto riguarda il trattamento e la conservazione dei documenti contenenti Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale e nella disponibilità di ALCEDO, questi possono essere eventualmente portati fuori dai locali della stessa unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all'esercizio di attività istituzionali, e per limitati periodi di tempo.

In materia di tutela della privacy e dei dati personali, le informazioni richieste da ALCEDO in fase di selezione e di assunzione sono strettamente legate alla verifica della sussistenza dei profili professionali richiesti e delle caratteristiche personali e psico-attitudinali necessarie, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni dei candidati.

I dati personali dei dipendenti sono protetti con la massima cura e sono accessibili solo al personale autorizzato. È posto divieto ai Destinatari di comunicare o diffondere tali dati senza il previo consenso delle persone interessate.

Art. 2.1 Obblighi di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate.

Per quanto riguarda il possesso di Informazioni Privilegiate (in conformità anche al Testo Unico della Finanza – D.Lgs 24 Febbraio 1998 n. 58 – “TUF”) la SGR si impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire usi impropri delle stesse e condotte non professionali e/o contrarie alla legge vigente. A tal fine, in occasione o in prossimità di operazioni su strumenti finanziari di interesse della stessa SGR, quotati o quotandi, quest'ultima invia ai Destinatari un'apposita comunicazione di avvertimento (allegato 1 al presente documento), alla quale i Destinatari saranno tenuti a rispondere tramite dichiarazione periodica diretta al Responsabile dell'Internal Auditing (sulla base del modulo allegato 2), al fine di attestare il rispetto delle precedenti disposizioni. Il Responsabile dell'Internal Auditing dovrà poi inviare tale certificazione al Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo. Tale adempimento a cui sono tenuti i Destinatari cessa al momento della ricezione di una successiva comunicazione della SGR attestante la cessazione dei motivi che hanno imposto tale cautela. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata, chiedendo eventualmente delucidazioni ai Responsabili della SGR.

Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che le Informazioni Privilegiate stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate all'esterno, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente ai Responsabili di ALCEDO, i quali dovranno prendere opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge. In caso di eventuale diffusione involontaria, i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne comunque immediata comunicazione ai Responsabili di ALCEDO.

I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente ai Responsabili di ALCEDO le operazioni che, in base a ragionevoli motivi, possano configurare una violazione delle disposizioni normative in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato (in conformità al D.Lgs. n.58/98) in modo da consentire ad ALCEDO di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

Art. 2.2 Obblighi di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale.

In merito al possesso di Informazioni di Carattere Confidenziale, ALCEDO si impegna ad adottare ogni cautela volta a prevenire usi impropri delle stesse e altresì condotte non professionali e/o non conformi alla legge vigente o contrari ad eventuali impegni precedentemente presi con controparti esterne pubbliche o private. Più in dettaglio, qualora un'Informazione di Carattere Confidenziale per motivi attinenti all'attività istituzionale di ALCEDO debba essere comunicata a terzi consulenti esterni, a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale della Informazione stessa deve essere

preventivamente evidenziata agli stessi e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità ed le cautele previste dalla legge e in conformità ad eventuali impegni presi da ALCEDO con controparti esterne.

Tali obblighi (e divieti) a cui sono tenuti i Destinatari non operano in caso di Informazioni di Carattere Confidenziale che (i) al momento in cui vengano rese note a ALCEDO siano già di pubblico dominio; (ii) diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note a ALCEDO per causa che non costituisca inadempimento degli obblighi summenzionati.

Art. 2.3 Obblighi di riservatezza nei rapporti con la stampa e con i mezzi di comunicazione.

ALCEDO è responsabile dell'attività pubblicitaria e promozionale riferita ad essa ed ai Fondi dalla stessa gestiti. Le comunicazioni esterne devono svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate da ALCEDO, in particolare con il rispetto dei principi di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 in materia di Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale. ALCEDO si impegna altresì a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. Spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato la comunicazione con la stampa o altri mezzi di comunicazione. Gli altri Destinatari possono intrattenere rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione di massa solamente previa autorizzazione del Presidente o dall'Amministratore Delegato, tenendo in particolare considerazione le indicazioni degli stessi ricevute.

Art. 3. Dovere di agire nell'interesse degli Investitori nello svolgimento delle attività.

ALCEDO ha adottato regole e procedure che consentono di individuare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza situazioni critiche che possono essere fonte di eventuali conflitti di interesse, ciò al fine di impedire il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie alla legge. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.

Art. 3.1 Conflitti di Interesse e Operazioni con Parti Correlate

Al fine di gestire e meglio prevenire possibili conflitti di interesse legati all'attività di investimento, ALCEDO ha introdotto apposite procedure di applicazione preventiva per fattispecie critiche espressamente individuate nel Manuale delle Procedure. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale, in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei Fondi gestiti, devono darne previa comunicazione ai Responsabili della SGR e non possono effettuare alcuna operazione senza espressa autorizzazione della SGR.

Per quanto riguarda eventuali operazioni con Parti Correlate, ALCEDO può effettuare tali operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, sempre che sia rispettata la Legge e le procedure interne e sempre che siano tutelati gli interessi degli Investitori. I Destinatari sono tenuti altresì a segnalare tempestivamente ai Responsabili della SGR condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.

Art. 3.2 Operazioni per conto proprio su strumenti finanziari.

I Destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale di cui siano venuti a conoscenza, e ciò con particolare riguardo a strumenti finanziari quotati o quotandi. I Destinatari, inoltre, non possono utilizzare tali Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale di cui siano venuti a conoscenza per effettuare operazioni personali sui citati strumenti finanziari anche per interposta persona (ciò anche ai sensi dello stesso D.Lgs 24 Febbraio 1998 n. 58) al fine di trarne un profitto proprio o per altri.

Per quanto riguarda più precisamente le ammissibili operazioni per conto proprio su strumenti finanziari quotati, i Destinatari:

- a) devono astenersi da compiere operazioni personali su strumenti finanziari con frequenza tale da distoglierli dalla propria attività lavorativa giornaliera;
- b) fermo quanto previsto ai precedenti paragrafi, sono sottoposte a monitoraggio le operazioni personali su strumenti finanziari quotati emessi da soggetti che possono essere partecipati da Fondi gestiti da ALCEDO ed oggetto di comunicazione (modulo in Allegato 1); i Destinatari devono sempre essere in grado di fornire le evidenze documentali atte a ricostruire le operazioni personali di acquisto e vendita di tali strumenti finanziari, per cinque anni a decorrere dalla data dell'operazione;
- c) oltre ai limiti sopraddetti, non possono effettuare operazioni di negoziazione relative a strumenti finanziari quotati inseriti in apposita comunicazione (modulo Allegato 1) per i quali sono in corso o sono ipotizzate operazioni finanziarie da parte dei Fondi gestiti da ALCEDO;
- d) nel periodo di svolgimento di un incarico relativo a soggetti emittenti strumenti finanziari quotati, non possono effettuare attività di negoziazione su tali strumenti;
- e) le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano alle operazioni in nome e per conto proprio e in nome e per conto terzi (ad esempio, conti cointestati);
- f) restano esenti dal divieto di cui ai precedenti punti le operazioni di negoziazione in conto proprio su strumenti finanziari le cui condizioni di offerta o negoziazione risultino standardizzate (quali ad esempio le adesioni ad offerte pubbliche di sottoscrizione e/o di scambio);
- g) in caso di previo avvertimento scritto (modulo in Allegato 1), i Dipendenti dovranno inviare apposita certificazione al Responsabile dell'Internal Auditing, sulla base del modulo in Allegato 2, attestando il rispetto delle precedenti disposizioni; il Responsabile dell'Internal Auditing dovrà inviare tale certificazione al Responsabile della Funzione Amministrazione e Controllo;
- h) fermo restando l'obbligo di periodica dichiarazione di cui al punto precedente, la Funzione Internal Auditing potrà richiedere copia delle evidenze documentali relative alle operazioni effettuate sulle posizioni titoli di cui al precedente punto b), oppure procedere autonomamente con eventuali ulteriori accertamenti.

Art. 4. Divieto di avvalersi della propria attività lavorativa per utilità proprie o di terzi.

ALCEDO non ammette forme di regalo che possano essere, anche solo indirettamente, interpretate come eccedenti le normali manifestazioni di cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di favore.

A tal fine, i Destinatari si impegnano a non ricevere da terzi e a non erogare a terzi utilità, diverse dalle donazioni e dagli omaggi d'uso di modico valore, che siano mirate ad ottenere vantaggi impropri o che possano in qualche modo indurre il beneficiario a compiere scelte non professionali o comunque a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o della stessa SGR.

Inoltre, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, è fatto assoluto divieto ai Destinatari di richiedere e/o accettare, direttamente o indirettamente, denaro, doni, o prestazioni di favore. Tale regola non si applica nel caso di:

- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un Investitore o da una persona per conto dell'Investitore;
- compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile e prima della prestazione del servizio;

- il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio e non ostacoli l'adempimento da parte di ALCEDO dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli Investitori e dei Fondi gestiti;
- compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di gestione o siano necessari a tal fine, come ad esempio: i costi di custodia, spese di istituzione dei Fondi, commissioni conformi ai Regolamenti dei Fondi gestiti e le commissioni di regolamento e cambio, o ancora le spese legali.

I Destinatari si obbligano a non sfruttare le posizioni ricoperte in ALCEDO ovvero nei confronti della clientela per ottenere, per sé o per propri parenti, utilità che non spettino.

Art. 5. Impegno alla salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro.

ALCEDO si impegna a realizzare condizioni di lavoro funzionali alla tutela dell'integrità psico – fisica dei lavoratori e al rispetto della loro personalità morale, evitando ogni sorta di discriminazione, di illecito condizionamento o di indebito disagio.

ALCEDO si impegna a diffondere e consolidare tra i dipendenti e collaboratori la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori. A tal fine ALCEDO si impegna a:

- adottare sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro;
- definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali;
- rendere conto della salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento delle proprie attività.

Ai fini delle Pari Opportunità tra i sessi, ALCEDO opera in modo che le assunzioni del personale avvengano sulla base di una valutazione oggettiva delle caratteristiche delle risorse stesse, in particolare in base a criteri di imparzialità, merito, competenza e professionalità. ALCEDO, inoltre, tutela l'integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine vieta atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni. In particolare ALCEDO:

- rifiuta l'insorgenza e la diffusione di ogni forma di discriminazione, *mobbing* o comportamento vessatorio;
- assume ogni decisione relativa al personale, oltre che in base a criteri di merito, nel rispetto delle pari opportunità;
- contrasta ogni forma di discriminazione per motivi legati al sesso, alle preferenze sessuali, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose.